

	COMUNE DI CASTELLANETA (PROVINCIA DI TARANTO)	
	DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE	
N.ro 66 Reg. Gen. DATA 10/05/2017	OGGETTO: Manifestazione di interesse alla sottoscrizione di un accordo transattivo con la Società Montele s.r.l. e approvazione schema di transazione..	

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DIECI del mese di MAGGIO, alle ore 13,05 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	VICESINDACO	presente
PRENNA ins. Giovanni	ASSESSORE	assente
DE MARINIS dott. Gianrocco	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
RUBINO Sig. Alessandro	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. SICURO dr. Giovanni in qualità di VICE SEGRETARIO.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che prima della discussione del presente punto è uscito l'ass. Prenna.



COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO
Ufficio Urbanistica

Proposta di deliberazione del 11/05/2017

Organo deliberante: Giunta Comunale.

Servizio proponente: IV Area

Oggetto: Manifestazione di interesse alla sottoscrizione di un accordo transattivo con la Società Monte s.r.l. e approvazione schema atto di transazione.

Relaziona il Responsabile Unico del Procedimento – Arch. Aldo Caforio

PREMESSO CHE:

con ricorso notificato in data 01.04.2009, assunto al protocollo generale in pari data al n. 8176, la MONTELE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha convenuto in giudizio avanti al TAR Puglia Sez. di Lecce il Comune di Castellana Grotte nel giudizio N.R. 646/2009 proposto avverso l'ordinanza di demolizione e l'ordine di rilascio dell'area;

CONSIDERATO che questo Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 02.02.1976 ha concesso alla ditta La Fiorente – Montaggio interruttori elettrici di Colizzi Teresa – ora Ditta Monte S.r.l. - il suolo di proprietà comunale in contrada Via Stazione – Foglio 50 – particella 72 per anni cinque, alle condizioni stabilite nel predetto atto, successivamente rettificato ed integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 17.05.1976, che specificava, fra l'altro, il carattere di *assoluta precarietà della concessione e la possibilità per l'Amministrazione concedente di richiedere in qualunque momento la restituzione del terreno senza alcuna possibilità di opposizione da parte del concedente*. Successivamente, con atto pubblico di convenzione rep. N. 687 del 03.09.1976, si è proceduto alla regolamentazione dei rapporti tra concedente e concessionario.

DATO ATTO che con istanza del 24.07.1978 la ditta concessionaria ha chiesto il rinnovo della concessione e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.07.1978 questo Ente ha concesso alla Monte S.r.l. i diritti già oggetto di concessione in favore de "La Fiorente" prorogandone la scadenza, ribadendo puntualmente le obbligazioni ed impegni già previsti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 02.02.1976 e nella successiva delibera della Giunta comunale n. 282 del 17.05.1976 – ratificata dal consiglio comunale con deliberazione n. 60/1976.

ATTESO che è stato stipulato l'atto pubblico rep. N. 824 in data 09.11.1978 ad oggetto "contratto di concessione suolo alla ditta MONTELE S.r.l. – Proroga" con fissazione del termine della concessione al 31.12.1988, senza espletamento di alcuna formalità"

DATO ATTO che

- con nota del 16.12.1982, la Montele ha chiesto al Comune di poter definire la pratica relativa alla concessione del suolo su cui era stato realizzato a cura e spese della ditta il capannone facendo presente che, in mancanza di serie e concrete soluzioni, la ditta si sarebbe potuta trovare nella impossibilità di garantire lavoro alle circa 40 unità lavorative occupate;
- con successive istanze del 31.3.1988 e del 3.11.1988 la Montele S.r.l. ha chiesto al Comune la cessione in diritto di proprietà dell'area comunale già occupata;
- con nota sindacale n. 0233 dell'8.1.1992, il Comune ha comunicato alla Montele S.r.l. di essere interessato all'acquisto dell'immobile costruito sul suolo concesso; a mezzo della medesima nota l'Ente ha chiesto alla Montele di proporre un'offerta;
- con nota del 9.1.1992, la Montele – pur riconfermando di essere sempre interessata all'acquisto del suolo concesso – ha comunicato la propria offerta alla P.A.;
- con istanza del 24.4.1996 la Montele S.r.l. ha chiesto nuovamente al Comune di Castellaneta di acquistare il suolo comunale su cui insiste il proprio capannone industriale;
- la richiesta di acquisto del suolo oggetto della concessione è stata ulteriormente ribadita dalla Montele S.r.l. con nota del 14.8.1998 a mezzo della quale la Montele ha pure espresso la disponibilità, in alternativa, a liberare il terreno, previa corresponsione del valore dell'immobile sullo stesso realizzato.

EVIDENZIATO che

- con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 25.01.1999 questo Ente, valutata la disponibilità manifestata dalla Ditta MONTELE S.r.l. alla cessione del prefabbricato, ha optato per il recupero del suolo detenuto *sine titulo* dalla società, in luogo dell'abbattimento del capannone prefabbricato, con acquisizione dello stesso previa corresponsione alla società del valore dell'immobile;
- che l'acquisizione del predetto capannone non si è mai perfezionata.

DATO ATTO che il rapporto, seppur non rinnovato e/o prorogato, è proseguito di fatto ininterrottamente.

CONSIDERATO che

- con nota n. 26724 del 14.11.2008, l'Amministrazione ha comunicato alla Montele l'avvio del procedimento per riottenere la disponibilità dell'area *de qua* ed ha invitato la ricorrente a provvedere alla rimozione del capannone ed a lasciare l'intera area libera e sgombra da cose e persone.
- con nota del 23.01.2009, assunta al protocollo generale n. 2150 del 27.01.2009, la Montele ha contestato la nota di avvio del procedimento reputandola viziata per genericità e contraddittorietà;
- questo Ente, infine, con ordinanza dirigenziale n. 12 in data 05.02.2009, prot. n. 3096, ha ordinato l'immediato rilascio del suolo comunale identificato al Catasto Terreni foglio 50, ex part. 72 ed attualmente part. 363, libero da persone e cose, provvedendo all'immediato abbattimento, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. n. 380/2001, a propria cura e spese, dell'opera edilizia "capannone prefabbricato" di proprietà della MONTELE S.r.l., edificato su detto suolo, con integrale rimozione di materiali di risulta e ripristino dello stato dei luoghi *quo ante*, entro il termine di 90 giorni dalla data di notificazione della ordinanza stessa, con avvertimento che decorso inutilmente detto termine, avrebbe proceduto d'ufficio all'abbattimento dell'opera ed al recupero coattivo dell'area di proprietà comunale, addebitandone i costi alla MONTELE S.r.l.
- avverso detto atto è stato proposto il ricorso innanzi al TAR che è tutt'ora pendente.

VISTA la nota del 5.04.2017 con la quale la Montele srl ha rinnovato al Comune di Castellaneta la richiesta di assegnazione di aree destinate ad insediamenti produttivi al fine di poter trasferire la propria attività e liberare il suolo di proprietà comunale.

CONSIDERATO che, anche in ragione della intervenuta urbanizzazione con insediamenti abitativi dell'area limitrofa a quella in cui insiste attualmente il capannone, appare quanto mai opportuno tutelare l'interesse pubblico affinché l'attività industriale ivi svolta debba essere trasferita in altra idonea sede.

DATO ATTO che il Comune di Castellaneta dispone di n. 4 suoli in zona PIP 1, meglio identificati nella Relazione Tecnica in atti, che ben potrebbero essere assegnati alla ditta Montele che ne ha fatto richiesta.

VISTA la proposta transattiva avanzata dalla Montele a mezzo della quale la ditta si è dichiarata disponibile a rinunciare al ricorso pendente, a rilasciare le aree comunali occupate, a cedere la proprietà del capannone e a rinunciare all'eventuale maggior valore dello stesso ovvero a corrispondere le maggiori somme derivanti dalla stima delle aree e dei beni, dietro assegnazione in proprietà dei suoli innanzi indicati ricadenti in zona PIP 1.

VISTO lo schema di convenzione predisposto dalle parti, che qui si intende integralmente richiamato, a mezzo del quale le stesse si sono reciprocamente obbligate ad assumere obblighi, oneri e rinunce,

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della VII Area e in ordine alla regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario, D.ssa Francesca Capriulo;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

1. di prendere atto della proposta transattiva e dei patti e delle condizioni ivi contenute e di approvarne il contenuto;
2. di prendere atto della Relazione tecnica in atti;
3. di esprimere, in via preliminare, parere favorevole alla composizione bonaria della controversia che da anni si protrae senza soluzione;
4. di demandare ai Funzionari Responsabili della IV e VII Area, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la definizione delle proposte/stime indispensabili per la definizione della controversia e dell'accordo;
5. di dare atto che la definizione dell'intera vicenda sarà portata all'esame del Consiglio Comunale per tutto quanto attiene le acquisizioni e dismissioni di aree dal patrimonio comunale.
6. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto transattivo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Aldo Caforio

Sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica:

Parere favorevole espresso dal

Responsabile della IV Area Tecnica
Arch. Aldo Caforio

Sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N° 267/2000, in ordine alla regolarità contabile

Parere favorevole espresso dal

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
D.ssa Francesca Capriulo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della IV Area e in ordine alla regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario, D.ssa Francesca Capriulo;

Ritenuto di dover condividere la predetta proposta per tutte le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono riportate.

Ritenuto di dover emanare apposita direttiva ai Funzionari Responsabili della IV e VII Area, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la definizione delle proposte/stime indispensabili per la definizione della controversia e dell'accordo, con predisposizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale;

Con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di prendere atto della proposta transattiva e dei patti e delle condizioni ivi contenute e di approvarne il contenuto;
2. di prendere atto della Relazione tecnica in atti;
3. di esprimere, in via preliminare, parere favorevole alla composizione bonaria della controversia che da anni si protrae senza soluzione;
4. di demandare ai Funzionari Responsabili della IV e VII Area, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la definizione delle proposte/stime indispensabili per la definizione della controversia e dell'accordo;
5. di dare atto che la definizione dell'intera vicenda sarà portata all'esame del Consiglio Comunale per tutto quanto attiene le acquisizioni e dismissioni di aree dal patrimonio comunale.
6. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto transattivo.

Successivamente,

stante l'urgenza dell'esecuzione del presente provvedimento, con separata votazione unanime resa in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 u. c. TUEL.

SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

tra

- la **Montele S.r.l.**, P. Iva 00288400732, con sede legale in Castellaneta (TA), alla via Stazione sc, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Sig.ra Giuseppa MOLA, nata a Pozzuoli (NA) il 17/12/1955, Codice Fiscale MLOGPP55T57G964E,

e

- il **Comune di Castellaneta**, Cod. Fisc., 80012250736, con sede in Castellaneta (TA) alla Piazza Principe di Napoli, in persona del Sindaco *pro tempore* Avv. Giovanni GUGLIOTTI

premesso che

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 02.02.1976, il Comune di Castellaneta ha concesso, alla ditta La Fiorente – Montaggio interruttori elettrici di Colizzi Teresa – ora Ditta Montele S.r.l., - il suolo di proprietà comunale in contrada Via Stazione – Foglio 50 – particella 72 per anni cinque, alle condizioni stabilite nel predetto atto, successivamente rettificato ed integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 17.05.1976, che specificava, fra l'altro, il carattere di *assoluta precarietà della concessione e la possibilità per l'Amministrazione concedente di richiedere in qualunque momento la restituzione del terreno senza alcuna possibilità di opposizione da parte del concedente*. Successivamente, con atto pubblico di convenzione rep. N. 687 del 03.09.1976, si è proceduto alla regolamentazione dei rapporti tra concedente e concessionario.
- Con istanza del 24.07.1978 la ditta concessionaria ha chiesto il rinnovo della concessione e, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.07.1978, il Comune di Castellaneta ha concesso alla Montele S.r.l. i diritti già oggetto di concessione in favore de "La Fiorente" prorogandone la scadenza, ribadendo puntualmente le obbligazioni ed impegni già previsti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 02.02.1976 e nella successiva delibera della Giunta comunale n. 282 del 17.05.1976 – ratificata dal consiglio comunale con deliberazione n. 60/1976.
- Con atto pubblico rep. N. 824 del 09.11.1978, avente ad oggetto "contratto di concessione suolo alla ditta MONTELE S.r.l. – Proroga" veniva fissato il termine della concessione al 31.12.1988, senza espletamento di alcuna formalità"
- con nota del 16.12.1982, la Montele ha chiesto al Comune di poter definire la pratica relativa alla concessione del suolo su cui era stato realizzato a cura e spese della ditta il capannone facendo presente che, in mancanza di serie e concrete soluzioni, la ditta si sarebbe potuta trovare nella impossibilità di garantire lavoro alle circa 40 unità lavorative occupate;
- con successive istanze del 31.3.1988 e del 3.11.1988 la Montele S.r.l. ha chiesto al Comune la cessione in diritto di proprietà dell'area comunale già occupata;
- con nota sindacale n. 0233 dell'8.1.1992, il Comune ha comunicato alla Montele S.r.l. di essere interessato all'acquisto dell'immobile costruito sul suolo concesso; a mezzo della medesima nota l'Ente ha chiesto alla Montele di proporre un'offerta;
- con nota del 9.1.1992, la Montele – pur riconfermando di essere sempre interessata all'acquisto del suolo concessore – ha comunicato la propria offerta alla P.A.;
- con istanza del 24.4.1996 la Montele S.r.l. ha chiesto nuovamente al Comune di Castellaneta di acquistare il suolo comunale su cui insiste il proprio capannone industriale;
- la richiesta di acquisto del suolo oggetto della concessione è stata ulteriormente ribadita dalla Montele S.r.l. con nota del 14.8.1998 a mezzo della quale la società ha pure espresso la disponibilità a liberare il terreno, previa corresponsione del valore dell'immobile sullo stesso realizzato.
- con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 25.01.1999 l'Ente, valutata la disponibilità manifestata dalla Ditta MONTELE S.r.l. alla cessione del prefabbricato, ha optato per il recupero del suolo detenuto *sine titolo* dalla società, in luogo dell'abbattimento del capannone prefabbricato, con acquisizione dello stesso previa corresponsione alla società del valore dell'immobile;
- che l'acquisizione del predetto capannone non si è mai perfezionata.
- il rapporto, seppur non rinnovato e/o prorogato, è proseguito ininterrottamente.
- con nota n. 26724 del 14.11.2008, l'Amministrazione ha comunicato alla Montele l'avvio del procedimento per riottenere la disponibilità dell'area *de qua* ed ha invitato la ricorrente a provvedere alla rimozione del capannone ed a lasciare l'intera area libera e sgombra da cose e persone.
- con nota del 23.01.2009, assunta al protocollo generale n. 2150 del 27.01.2009, la Montele ha contestato la nota di avvio del procedimento reputandola viziata per genericità e contraddittorietà;
- il Comune di Castellaneta, con ordinanza dirigenziale n. 12 in data 05.02.2009, prot. n. 3096, ha ordinato

l'immediato rilascio del suolo comunale identificato al Catasto Terreni foglio 50, ex part. 72 ed attualmente part. 363, libero da persone e cose, provvedendo all'immediato abbattimento, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. n. 380/2001, a propria cura e spese, dell'opera edilizia "capannone prefabbricato" di proprietà della MONTELE S.r.l., edificato su detto suolo, con integrale rimozione di materiali di risulta e ripristino dello stato dei luoghi *quo ante*, entro il termine di 90 giorni dalla data di notificazione della ordinanza stessa, con avvertimento che decorso inutilmente detto termine, avrebbe proceduto d'ufficio all'abbattimento dell'opera ed al recupero coattivo dell'area di proprietà comunale, addebitandone i costi alla MONTELE S.r.l.;

- Avverso detto atto è stato proposto il ricorso innanzi al TAR che è tutt'ora pendente;
- Con nota del 5.04.2017, prot. n. 7503, la Montele srl ha rinnovato al Comune di Castellaneta la richiesta di assegnazione di aree destinate ad insediamenti produttivi al fine di poter trasferire la propria attività e liberare il suolo di proprietà comunale.
- A seguito di tale richiesta il Comune di Castellaneta ha avviato l'istruttoria per l'individuazione di lotti nella libera disponibilità dell'Ente d poter destinare ad insediamenti produttivi, al fine di poter valutare la proposta di trasferimento della ditta Montele in altro terreno e acquisizione del capannone realizzato dalla medesima ditta su suolo comunale al fine di destinare lo stesso a finalità di interesse pubblico, compatibili con l'intervenuta urbanizzazione dell'area per fini abitativi;
- A tal fine è stato conferito incarico al Dirigente dell'Ufficio Tecnico che ha relazionato sul punto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Volendo le parti addivenire ad un accordo per la definizione dei controversi rapporti e per l'estinzione dei procedimenti giudiziari pendenti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

- 1) Tutte le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) La Montele S.r.l. si obbliga a liberare e a restituire al Comune di Castellaneta il suolo sito in Contrada Via Stazione, identificato in catasto al foglio 50, p.lla 72, nonché a trasferire all'Ente la proprietà del capannone artigianale ivi eretto.
- 3) Il Comune di Castellaneta (TA), in persona del Sindaco pro tempore, si obbliga a trasferire alla Montele S.r.l., la proprietà di n. _____suoli destinati ad insediamenti produttivi, completi di opere di urbanizzazione primaria.
- 4) La Montele S.r.l. rinuncia ad ogni eventuale maggior valore derivante dal congruaggio economico tra il valore del capannone ed il valore dei suoli.
- 5) Le predette operazioni avverranno con le seguenti modalità e tempistiche:
 - a) entro 1 mese dal termine delle opere di urbanizzazione primaria da parte del Comune di Castellaneta, quest'ultimo si obbliga a trasferire alla Montele S.r.l. la proprietà dei suoli indicati al punto 3) che precede; nei successivi 5 (cinque) mesi la Montele S.r.l. presenterà al Comune di Castellaneta la domanda di permesso di costruire (o di altro titolo idoneo) per la realizzazione di tali nuove aree del capannone;
 - b) il Comune di Castellaneta, entro i successivi 6 (sei) mesi dal ricevimento di tale domanda, si obbliga a rilasciare il titolo autorizzativo per la costruzione di tale capannone;
 - c) la Montele S.r.l., entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi dall'ottenimento del titolo autorizzativo per la costruzione del nuovo capannone, si obbliga a trasferire le proprie attrezzature, pena l'acquisizione delle stesse al patrimonio, nonché a rilasciare le aree comunali da essa oggi occupate, oltre che a trasferire, in favore del Comune di Castellaneta, la proprietà del capannone ivi eretto.
- 6) Nelle more, e sino al completamento di tutte le operazioni indicate al punto 5) che precede, la Montele S.r.l. continuerà ad utilizzare le aree ed il capannone occupate e a versare, in favore del Comune, il canone oggi previsto;
- 7) A partire dalla sottoscrizione della presente, il Comune di Castellaneta rilascia ampio consenso alla Montele affinché possa accedere sui suoli di cui al punto 3) che precede per eseguire sopralluoghi ed eventuali picchettamenti.
- 8) La Montele s.r.l., dopo la firma del presente atto, si obbliga a rinunciare al ricorso proposto innanzi al TAR Puglia, Lecce, iscritto al N.R. 646/2009 con integrale compensazione delle spese e dei compensi di lite tra le parti.
- 9) Il Comune di Castellaneta, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla rinuncia di cui sopra, provvederà ad annullare, in via di autotutela, l'ordinanza dirigenziale n. 12 del 5.2.2009, notificata il 9.2.2009, obbligandosi, nelle more, a non mettere in esecuzione la stessa.

- 10) Con l'integrale adempimento degli obblighi assunti con il presente accordo, ogni questione relativa ai rapporti sopra menzionati si intende definitivamente risolta, per cui nessuna altra pretesa e/o richiesta per qualsiasi ragione o titolo potrà essere avanzata da ciascuna delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Castellaneta (TA), _____

Montele S.r.l.
L'Amministratrice
Sig.ra Giuseppa Mola

Comune di Castellaneta
Sindaco p.t. Avv. G. GUGLIOTTI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SICURO dr. Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 19 maggio 2017 e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al 03 giugno 2017 ;

CHE, ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari .

Addi, **19 maggio 2017** .(prot. n. **1162**) ,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SICURO dr. Giovanni

ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'

[] -

[x] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL VICE SEGRETARIO

SICURO dr. Giovanni

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ____/____/201____ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all' Albo Pretorio

- ()- Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- ()- Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- ()- _____

IL VICE SEGRETARIO

SICURO dr. Giovanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.